

	<b>COMUNE DI CARAVAGGIO</b>	<b>Numero</b> 63	<b>Elenco N.</b> Cod. Ente 10054	<b>Prot.</b>
---	-----------------------------	---------------------	--	--------------

## Deliberazione di Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione – seduta Pubblica

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024**

L'anno 2023 addì 21 del mese di Dicembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione risultano:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presente</b>
BOLANDRINI CLAUDIO	Sindaco	SI
LONATI LAURA	Consigliere	SI
AVILA ELISABETTA MARIA	Consigliere	SI
VALIMBERTI ALICE	Consigliere	SI
VICARIO PAOLO	Consigliere	SI
SAPELLI MARIELLA MADDALENA	Consigliere	SI
PALUSCHI GUGLIELMO TARCISIO	Consigliere	SI
CASTAGNA MARIA ROSA	Consigliere	SI
PREMOLI ENRICO	Consigliere	SI
BENA ILARIA	Consigliere	SI
GATTI ELISA	Consigliere	SI
PREVEDINI GIUSEPPE	Consigliere	SI
CASTAGNA DIANA	Consigliere	SI
LOMBARDO ROCCO, FRANCESCO, ANTONIO	Consigliere	SI
MANGONI CARLO	Presidente del Consiglio	SI
FACCHINETTI DANIEL	Consigliere	SI
COLPANI MAURO	Consigliere	SI

**Totale Presenti: 17**

Sono presenti inoltre:

gli Assessori Sigg.ri: **LEGRAMANDI IVAN, CREMONESI MARCO, ARIUOLO CLAUDIA, CATTELANI JURI, NICOTERA ELENA**

Assiste il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Filippo Paradiso, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Carlo Mangoni – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

# OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che:

- a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;
- in base all' articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*”

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

**Visto** il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 09.07.2020;

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**Considerato** che l'art. 1, comma 751 della L. n. 160/2019, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste nel 2023:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni

possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

**Ritenuto** opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o non sia in uso di terzi, anche familiari, a qualsiasi titolo, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per l'annualità 2023. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**Preso atto** che con deliberazione consiliare n. 9 del 22.03.2023 sono state deliberate per l'anno 2023 le seguenti aliquote per le diverse tipologie e le seguenti detrazioni:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTE IMU 2023
Abitazione principale classificata nelle categorie A1/A8/A9	0,6 % (6 per mille)
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1% (1per mille)
Terreni agricoli	1% (10 per mille)
Aree fabbricabili	0,8% (8 per mille)
Fabbricati categoria D/5	1,06% (10,6 per mille)
Fabbricati categoria D (esclusi D/5)	1% (10 per mille)
Altri fabbricati	1% (10 per mille)

#### DETRAZIONI:

- Detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.
- Detrazione di € 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1977 n. 616.

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**Richiamato** altresì l'art. 1, comma 757, della L. n. 160/2019, il quale stabilisce che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 07.07.2023, pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25.07.2023, nel quale sono state individuate le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote e sono state stabilite le modalità di trasmissione al Dipartimento delle finanze dello stesso MEF del relativo prospetto;

**Visto** l'art. 6-ter del Decreto legge n. 132 del 29 settembre 2023 inserito in sede di conversione in Legge n. 170 del 27 novembre 2023, il quale dispone che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, decorre dall'anno di imposta 2025;

**Ritenuto**, per l'anno 2024, di confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) deliberate per l'anno 2023 come sopra dettagliate;

**Dato atto** del verbale della Commissione Consiliare Affari Generali in data 14 dicembre 2023;

**Preso atto** degli interventi integralmente estratti dalla registrazione audio della seduta, come resoconto allegato alla presente;

**Dato atto** che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

**Con voti favorevoli** n. 14 **astenuti** n. 3 (Consiglieri Prevedini, Castagna Diana e Lombardo) espressi nei modi e forme di legge,

## DELIBERA

1. **DI APPROVARE** per l'anno 2024 le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU), come di seguito riportato:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTE IMU 2024
Abitazione principale classificata nelle categorie A1/A8/A9	0,6 % (6 per mille)
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1% (1 per mille)
Terreni agricoli	1% (10 per mille)
Aree fabbricabili	0,8% (8 per mille)
Fabbricati categoria D/5	1,06% (10,6 per mille)
Fabbricati categoria D (esclusi D/5)	1% (10 per mille)
Altri fabbricati	1% (10 per mille)

### DETRAZIONI:

- Detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.
- Detrazione di € 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1977 n. 616.

2. **DI PRECISARE** che resta in vigore anche per l'anno 2024 l'esenzione dall'IMU, già disposta per l'anno 2023, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
3. **DI DARE ATTO** che a decorrere dall'anno 2025, le aliquote potranno essere diversificate in base alle fattispecie predeterminate individuate con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 07.07.2023, attraverso l'elaborazione dell'apposito prospetto;
4. **DI PROVVEDERE** ad inviare per via telematica, la presente deliberazione, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
5. **DI DEMANDARE** al Funzionario responsabile dell'Imposta Municipale Propria (IMU) l'assunzione di tutti gli atti amministrativi conseguenti l'approvazione del presente provvedimento;
6. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2024-2026 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000;
7. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione all'Area III – Tributi e Suap e all'Area II – Servizio Finanziario.

**Successivamente**, stante l'urgenza di procedere, **con voti favorevoli** n. 14 **astenuti** n. 3 (Consiglieri Prevedini, Castagna Diana e Lombardo) espressi nei modi e forme di legge,

### **DELIBERA**

**DI RENDERE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Carlo Mangoni

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Filippo Paradiso

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge